

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA 2025/2027
E PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E
DI SERVIZI SOCIALI
NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DELLA VALLE BREMBANA**

L'anno duemilaventiquattro (2024), nel mese di dicembre, il giorno 16 in Zogno, presso la sede della Comunità Montana Valle Brembana, tra i Sig.ri Sindaci dei Comuni di:

Algua, Averara, Blello, Bracca, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio De' Calvi, Olmo Al Brembo, Oltre Il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla, Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta, Zogno

e

Valeriano Bianchi, Presidente della Comunità Montana Valle Brembana;
Massimo Giupponi, Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo;
Pasquale Gandolfi, Presidente della Provincia di Bergamo;
Francesco Locati, Direttore Generale dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Richiamate le seguenti normative:

Legge 8 novembre 2000 n. 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e in particolare il Capo I – Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui si riporta integralmente l'art. 1 – Principi generali e finalità:

1. «La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione».
2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali competono agli enti locali, alle regioni e allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità di copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi

di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.
7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione...»;

La Legge 328/2000 individua gli strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali: il Piano nazionale e i Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali, il Piano di zona, *il Fondo nazionale per le Politiche Sociali*, il Sistema informativo dei servizi sociali.

Legge regionale n.3/2008 che all'art. 18 recita "Art. 18 (Piano di zona)":

1. Il piano di zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale. Il piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione
2. I comuni, nella redazione del piano di zona, utilizzano modalità che perseguono e valorizzano il momento della prevenzione e, nell'elaborazione di progetti, promuovono gli interventi conoscitivi e di studio rivolti all'individuazione e al contrasto dei fattori di rischio.
3. Il piano di zona è approvato o aggiornato dall'Assemblea distrettuale dei sindaci entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l'eventuale partecipazione della provincia.
4. La programmazione dei piani di zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale.
5. L'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona è costituito, di norma, dal distretto sociosanitario delle ASL.
6. I comuni attuano il piano di zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l'ASL territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la provincia. Gli organismi rappresentativi del terzo settore, che hanno partecipato all'elaborazione del piano di zona, aderiscono, per loro richiesta, all'accordo di programma.
7. Il piano di zona disciplina l'attività di servizio e di segretariato sociale.
8. Al fine della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma, l'assemblea dei sindaci designa un ente capofila individuato tra i comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico.
9. L'ufficio di piano, individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano. Ciascun comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
10. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, provvede, sentita l'assemblea distrettuale dei sindaci, alla nomina di un commissario ad acta."
10. bis. L'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona costituisce, di norma, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei comuni, delle funzioni in materia di servizi sociali.

Altre leggi e riferimenti nazionali

Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) e gli atti di programmazione nazionale:

- "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023",
- "Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023",
- "Piano nazionale per le non autosufficienze 2022-2024",

in cui sono individuati i primi Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS);

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge del 6 giugno 2016, n 106);

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, "Linee Guida sul Rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli art. 55-57 del decreto Legislativo n. 117 del 2017".

Altre leggi e riferimenti regionali

I.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";

I.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia";

I.r. 2– 3 luglio 2012, n. 11 "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza";

I.r. 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori";

I.r. 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi";

I.r. 7 febbraio 2017, n. 1 "Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del Bullismo e del cyberbullismo";

I.r. 14 dicembre 2020, n. 23 "Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche";

I.r. 30 novembre 2022, n. 23 "Caregiver familiare";

I.r. 6 dicembre 2022, n. 25 "Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità";

I.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico in materia di organizzazione e personale" nonché i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;

d.g.r. 19 aprile 2021, n. 4563 "Approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023";

d.g.r. 16 maggio 2022, n. XI/6371 "Approvazione del Piano regionale per i servizi di contrasto alla povertà - anni 2021-2023 ai sensi del d.lgs n.147/2017";

d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42 "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura";

d.g.r. 4 dicembre 2023, n. XII/1473 "Indicazioni in merito alla programmazione sociale territoriale per l'anno 2024 e al percorso di definizione delle Linee di indirizzo per il triennio 2025-2027 dei Piani di Zona";

d.g.r. 15 aprile 2024, n. XII/2167 "Approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2025-2027";

d.g.r. 13 dicembre 2023, n. XII/1518 "Piano sociosanitario integrato lombardo 2023-2027. Approvazione della proposta da trasmettere al Consiglio regionale";

d.g.r. 31 gennaio 2024 n. XII/1827 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di Programmazione del Sistema Sanitario Regionale per l'anno 2024";

d.g.r. 25 marzo 2024, n. XII/2089 "Approvazione delle Linee di indirizzo per i Piani di Sviluppo del Polo Territoriale delle ASST (PPT) ai sensi dell'art. 7 c. 17 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";

d.g.r. 13 dicembre 2023 n. XII / 1507 "Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2023 - D.M. 01/08/2023: Programmazione degli interventi e destinazione delle risorse – aggiornamento delle linee guida sperimentazione centri per la famiglia di cui alla D.G.R. n. 5955/2022.

Atteso che a livello locale si sono svolti incontri e gruppi di lavoro finalizzati allo sviluppo di un percorso di confronto e co-programmazione con le realtà del territorio interessate alle problematiche emergenti (minori, giovani e famiglia – emarginazione, povertà, disagio adulto – anziani, disabili, non autosufficienza, ecc.), e che il lavoro condotto ha contribuito alla redazione del Piano di Zona 2025/2027;

Tutto ciò premesso e considerato, in relazione al disposto dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, fra le parti si conviene e si stipula il presente Accordo di Programma:

Art. 1 - Finalità dell'accordo

Con il presente accordo i soggetti firmatari approvano il Piano di Zona 2025 - 2027 dell'Ambito Territoriale Sociale della Valle Brembana ex L. 328/00, elaborato in base alla normativa vigente e alle indicazioni della Regione Lombardia così come da DGR n.2167/2024;

Viene adottato l'Accordo di Programma quale strumento che assicura l'adeguato coordinamento delle azioni, nonché delle risorse umane e finanziarie facenti capo ai diversi soggetti coinvolti nella programmazione e nella realizzazione del piano stesso, in cui sono indicate le scelte strategiche e le priorità sociali dell'Ambito Territoriale Sociale.

Art. 2 – Sistema di finanziamento degli interventi e dei servizi

Le risorse dell'Ambito per l'attuazione degli interventi e dei servizi del Piano di Zona risultano costituite dai seguenti canali di finanziamento:

- Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (F.N.P.S);
- Fondo Nazionale per le non Autosufficienze (F.N.A.);
- Altri Fondi nazionali (es. Fondo Povertà);
- Fondo Sociale Regionale (F.S.R., ex circolare 4);
- Quote di partecipazione dei Comuni;
- Altre risorse (da Enti Pubblici, da Fondazioni, da privati).

A queste risorse si aggiungono quelle a valere sulle progettualità legate al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

I soggetti firmatari convengono che le risorse finanziarie siano destinate all'Ente capofila – Comunità Montana Valle Brembana - che le gestirà anche attraverso l'Azienda Speciale Sociale Valle Brembana (ASSVB), proprio ente strumentale, che garantirà proprie forme organizzative e gestionali per l'attuazione del Piano di Zona.

Il Piano finanziario che sostiene l'attuazione del Piano di Zona è annuale e le modifiche verranno effettuate in seno all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale. Il piano finanziario verrà riesaminato al termine di ogni annualità ed approvato sempre in seno all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale, senza necessità di nuova sottoscrizione del presente accordo.

Art. 3 - Impegni degli aderenti all'Accordo

I sottoscrittori dell'Accordo di Programma da un lato sono responsabili dell'attuazione delle azioni e degli obiettivi indicati nel documento di piano, al fine di garantire l'efficacia delle politiche sociali programmate, dall'altro sono legittimati nella regolazione di diversi rapporti di collaborazione, per implementare un welfare di comunità sostenibile.

Le parti aderenti al presente Accordo si impegnano a realizzare, ciascuno per le proprie competenze e con le proprie risorse (economiche, professionali ed operative), gli obiettivi strategici e di sistema

contenuti nel Piano di Zona e il sistema dei servizi e interventi, con i relativi obiettivi di benessere, nei termini e modalità lì indicate.

In particolare:

3.1. I 37 Comuni dell'Ambito

Titolari delle funzioni amministrative di assistenza e promozione sociale, sono responsabili dell'attuazione del sistema integrato dei servizi e interventi sociali da essi definiti nel Piano di Zona: individuano la Comunità Montana Valle Brembana quale Ente capofila per l'attuazione del Piano di Zona 2025/2027;

I Comuni si impegnano a:

- riconoscere nell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale, allargata al rappresentante politico dell'Ente capofila del presente accordo di programma e ai rappresentanti degli Enti sottoscrittori, l'organismo cui è ricondotto l'esercizio delle funzioni programmatiche zonali del sistema integrato; si impegnano pertanto ad attivare in tale sede un confronto permanente e preliminare ad ogni decisione che abbia ricadute sugli obiettivi strategici e di sistema e sulla resa dei servizi e degli interventi;
- attuare i servizi secondo quanto previsto dal Piano di Zona;
- corrispondere all'Ente Capofila la propria compartecipazione, stabilita annualmente in seno all'Assemblea dei Sindaci.
- versare annualmente, per i comuni aderenti ai servizi associati (CDD, CSE, SAD ...) alla Comunità Montana, in qualità di capofila, le quote spettanti;
- delegare alla Comunità Montana le funzioni di autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle strutture socio assistenziali che dovessero realizzarsi sul territorio dei Comuni della Valle Brembana, e accettare che l'eventuale contributo economico regionale per questa funzione venga trattenuto dalla Comunità Montana e gestito nell'ambito del bilancio previsionale definito e approvato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci.

3.2. La Comunità Montana Valle Brembana

Identificata quale Ente capofila delegato per il presente Accordo di programma, esercita le competenze amministrative e contabili per l'attuazione del presente accordo e gestisce le risorse necessarie alla realizzazione delle attività previste dal Piano di Zona e al funzionamento della struttura tecnico/amministrativa, anche attraverso l'Azienda Speciale Sociale Valle Brembana (ASSVB), proprio ente strumentale.

La Comunità Montana si impegnava a:

- dare attuazione al Piano di Zona e allo svolgimento delle attività socio-assistenziali delegate dai Comuni anche attraverso l'ASSVB e comunque secondo le modalità di gestione che ritiene più efficaci;
- dare concreta attuazione, tramite l'Ufficio di Piano, alle decisioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci;
- promuovere la partecipazione di tutti i soggetti della società civile;
- informare periodicamente gli enti firmatari del presente accordo di programma circa le attività svolte.

3.3. L'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

Si impegna a:

- promuovere la realizzazione degli obiettivi di integrazione sociosanitaria a valenza provinciale condivisi per il triennio 2025-27 tra Piani di Sviluppo dei Poli Territoriali delle ASST e Piani di

- Zona degli Ambiti Territoriali Sociali, collaborando inoltre anche alla realizzazione degli obiettivi sociali a valenza provinciale;
- implementare il sistema delle conoscenze attraverso l'analisi e la comunicazione dei dati epidemiologici sanitari e sociosanitari integrati con quelli sociali;
 - erogare i fondi sociali nazionali e regionali di competenza agli Ambiti Territoriali Sociali/Comuni, monitorando e controllando l'utilizzo in senso quantitativo e qualitativo delle risorse e l'assolvimento del debito informativo nei confronti di Regione Lombardia.

3.4. L'Amministrazione Provinciale di Bergamo

Settore Politiche del Lavoro e Settore Sviluppo-Servizio Politiche Sociali, in attuazione della visione di Welfare come indicato da Regione Lombardia, si impegna a:

- concorrere all'attuazione del sistema informativo degli Ambiti, rendendo disponibili i dati e le informazioni raccolte dalla Provincia attraverso i propri interventi di ricerca, studio e documentazione;
- proseguire il lavoro di rete interistituzionale e presenza nei tavoli di indirizzo nell'ottica di una governante sociale condivisa e partecipata;
- promuovere e sostenere interventi e campagne di prevenzione, formazione e aggiornamento in relazione a tutte le istituzioni sociali ed educative a vario titolo coinvolte, del pubblico, del privato e del volontariato, operanti negli Ambiti territoriali della provincia di Bergamo;
- concorrere alla condivisione programmatica degli interventi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti disabili;
- intervenire, di concerto con le Amministrazioni locali, per le politiche attive del lavoro;
- concorrere alla condivisione programmatica delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone disabili.

3.5 L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale – A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII

si impegna a:

- favorire l'integrazione tra attività e prestazioni sanitarie, sociosanitarie previste nel PPT con quelle sociali previste nei Piani di Zona;
- condividere progetti attinenti al miglioramento della salute della popolazione promuovendo attività di prevenzione e promozione della salute;
- attuare azioni e protocolli condivisi di integrazione sociosanitaria e sociale, con particolare riguardo alla presa in carico della persona fragile ed alla valutazione multidimensionale per tutte le aree di bisogno;
- implementare network territoriali di presa in carico integrata di persone con fragilità elevata e loro caregiver anche in riferimento all'evoluzione delle Misure 5 e 6 del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza);
- partecipare alla Cabina di Regia ATS-ASST-Ambiti Territoriali Sociali.

Art. 4 - Soggetti Aderenti

Oltre ai sottoscrittori, hanno contribuito alla elaborazione del Piano di Zona 2025-2027 i seguenti soggetti territoriali:

- Associazione Agape
- Bergamo Sanità Cooperativa Sociale
- Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo ETS
- CET 04 Valle Brembana della Diocesi di Bergamo

- CISL Bergamo
- CGIL Bergamo
- Croce Rossa San Pellegrino Terme
- Fondazione Don Stefano Palla Onlus
- Fondazione Paolo Boselli
- Fondazione SS Innocenti
- Il Barone Rosso Società Cooperativa Sociale
- Il Fiore Cooperativa Sociale
- Gruppo In
- I Love Val Brembana Società Cooperativa Sociale
- La Bonne Semance Società Cooperativa Sociale
- In Cammino Cooperativa Sociale
- Lavorare Insieme Cooperativa Sociale
- Mestieri Lombardia
- Osservatorio Vallare sul Lavoro
- Proges Società Cooperativa Sociale
- Versoprobo Società Cooperativa Sociale

Questi soggetti o altri che a diverso titolo fossero interessati e che condividono le finalità e le attività del Piano di Zona potranno aderire all’Accordo di Programma in un momento successivo alla sua sottoscrizione.

Aderisce all’Accordo di Programma (vedasi allegato) l’Azienda Speciale Sociale Valle Brembana (ASSVB), ente strumentale della Comunità Montana Valle Brembana, realtà attiva, in sinergia con la medesima (CMVB), nell’elaborazione e attuazione delle politiche sociali territoriali.

Nell’aderire all’accordo l’ASSVB si impegna a:

- concorrere alla promozione e realizzazione di un sistema integrato di interventi a favore di persone e famiglie attraverso le attività connesse alla pianificazione zonale;
- gestire, d’intesa con la CMVB e con i comuni della Valle Brembana, i servizi ad essa delegati connessi alla pianificazione zonale;
- favorire la partecipazione degli attori territoriali all’attuazione e al monitoraggio del Piano di Zona.

Tra gli enti del territorio, per il ruolo di rilievo assunto negli anni a livello provinciale e locale, aderisce al presente Accordo (vedasi allegato), la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, che si impegna a:

- promuovere il miglioramento della qualità della vita della comunità bergamasca sostenendo le attività delle organizzazioni che, senza scopo di lucro, svolgono finalità d’utilità sociale;
- collaborare allo sviluppo, anche attraverso i Piani di Zona dei Comuni associati, di un sistema di welfare comunitario e sussidiario;
- promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo e della potenzialità dei soggetti del Terzo Settore e del privato sociale.

Art. 5 - Rapporti con il Terzo Settore

I soggetti sottoscrittori del presente accordo si impegnano, nel rispetto del percorso di co-programmazione effettuato, a coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore nella programmazione, gestione e realizzazione concertata del sistema locale integrato dei servizi sociali,

nonché nell'individuazione dei bisogni e delle priorità, al fine di promuovere accrescimento culturale e prassi di solidarietà nella comunità.

Inoltre, nel Piano di Zona sono comprese sperimentazioni a carattere innovativo possibili solo se concertate con i soggetti del Terzo Settore.

Art. 6 – Organi di governo, di programmazione partecipata e qualificazione del sistema dei servizi

Le parti convengono sulla necessità di mantenere gli organismi di Ambito territoriale attivati sinora, trasformandoli in strumenti permanenti di programmazione e verifica partecipata e concertata, quale elemento di sicura qualificazione del sistema territoriale di Welfare e così strutturati:

6.1- L’Assemblea dei Sindaci

L’Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale, con funzioni di indirizzo e di controllo rispetto alle politiche, per la definizione, attuazione e valutazione del Piano di Zona assume le decisioni a maggioranza dei Sindaci presenti.

Nell’esercizio delle sue funzioni l’Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale Valle Brembana:

- individua e sceglie le priorità e gli obiettivi delle politiche sociali;
- delibera in merito all’allocazione delle risorse;
- verifica la compatibilità impegni/risorse;
- approva il Piano di Zona;
- effettua il governo politico del processo di attuazione del Piano di Zona;
- governa il processo di interazione fra i soggetti;
- incentiva e verifica l’andamento del processo di gestione associata dei servizi;
- favorisce l’evoluzione della governance territoriale.

6.2 - Il Direttivo dell’assemblea dei sindaci

In rapporto al numero dei comuni che appartengono al territorio e alla sua complessità, l’Assemblea può individuare al suo interno un organismo esecutivo composto dal Presidente e da altri Sindaci con compiti di istruttoria e formulazione di proposte in ordine alle funzioni attribuite all’Assemblea. Vista la complessità territoriale della Valle Brembana, si opta per un direttivo composto da:

- n. 1 rappresentante per ognuno dei 3 Comuni più grandi (San Giovanni B., San Pellegrino T., Zogno);
 - n. 1 rappresentante per l’area omogenea Val Brembilla/Valle Taleggio/Sedrina/Ubiale;
 - n. 1 rappresentante per l’area omogenea Val Serina/Dossena;
 - n. 2 rappresentanti per l’area omogenea Alta Valle;
- per un totale di sette componenti oltre al Presidente.

6.3 - L’Ufficio di Piano

L’Ufficio di Piano, in capo all’ASSVB, ha funzioni di supporto tecnico – amministrativo all’Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale e di coordinamento delle attività programmate e gestionali dei gruppi tematici e:

- supporta il livello politico in tutte le fasi del processo programmatico;
- gestisce gli atti conseguenti all’approvazione del Piano di Zona;
- organizza e coordina le fasi del processo di attuazione del Piano di Zona ed è responsabile dell’attuazione degli indirizzi e delle scelte del livello politico;

Art. 9 - Collegio di vigilanza

L'Assemblea dei Sindaci, allargata ai rappresentanti dei soggetti sottoscrittori, svolge altresì le funzioni di Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma, come previsto dall'art. 34 comma 7 della L. 267/00. Il collegio si riunisce una volta l'anno e controlla lo stato di attuazione dell'accordo. Le votazioni avvengono a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 10 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione bonaria, i Comuni sottoscrittori convengono di rimettere eventuali controversie sull'esecuzione della presente Convenzione ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bergamo. Il Collegio, costituito per iniziativa della parte più diligente, giudicherà in modo formale, secondo le norme del Codice di procedura civile in tema di lodo arbitrale.

Art. 11 – Modifiche

Eventuali modifiche del Piano di Zona, sia nei termini degli interventi che delle risorse richieste, sono possibili purché concordate in sede di Assemblea da almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale.

Art. 12 – Pubblicazione

L'Ente capofila, così come individuato dall'art.34 del D.Lgs. 267/2000, s'impegna a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente Accordo di Programma, e a tenere a disposizione tutta la documentazione per gli enti sottoscrittori e per gli altri soggetti aventi diritto, secondo la normativa vigente.

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le Parti sottoscrivono come segue:

Valeriano Bianchi - Presidente della Comunità Montana Valle Brembana

Massimo Giupponi - Direttore Generale dell'ATS di Bergamo

Pasquale Gandolfi – Presidente della Provincia di Bergamo

Francesco Locati - Direttore Generale dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Locati

- coordina i gruppi tecnici;
- ha funzione di studio, elaborazione e istruttoria degli atti.

L’Ufficio di Piano risponde inoltre davanti all’Assemblea dei Sindaci e alla Regione della correttezza, attendibilità e puntualità rispetto ai debiti informativi regionali.

Considerata la funzione tecnica dell’Ufficio di Piano, si propone di seguito la sua composizione rappresentativa dei Comuni attraverso la partecipazione dei loro referenti tecnici.

L’Ufficio di Piano è composto da:

- Responsabile dell’Ufficio di Piano;
- Assistenti sociali di segretariato/servizio sociale operanti per i comuni del territorio;
- Personale amministrativo di supporto.

6.4 - I Tavoli di lavoro

Il Piano di Zona è lo spazio territoriale e istituzionale all’interno del quale il Terzo Settore svolge le sue funzioni e dove vengono realizzate la co-programmazione e la coprogettazione, la realizzazione e la gestione congiunta degli interventi. Il ruolo del Terzo Settore è quindi strategico sia per la lettura del bisogno territoriale sia per la programmazione delle risposte, come indicano la Legge 328/2000, la LR 3/2008, le DGR 2941/2014 e 7631/2017, prevedendo precisamente che “I soggetti del Terzo Settore concorrono, quindi, all’individuazione degli obiettivi dei processi di programmazione regionale e locale e partecipano, anche in modo coordinato con gli Enti Locali alla definizione di progetti per servizi ed interventi di cura alla persona”.

L’Ufficio di Piano, al fine di garantire la partecipazione degli enti territoriali alla programmazione del welfare, conferma, nel corso del triennio, i tavoli di lavoro misti, orientati alla realizzazione degli obiettivi declinati nel Piano di Zona. I gruppi vedranno il coordinamento dell’Ufficio di Piano. L’esito dei lavori e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi verranno riportati in sede di Assemblea dei Sindaci dal Responsabile dell’Ufficio di Piano.

I tavoli di lavoro possono avere obiettivi e progetti a durata temporanea o permanente qualora siano relativi a interventi che necessitano di una rielaborazione e monitoraggio a lunga durata. Le aree di riferimento sono specificate all’interno del Piano di Zona.

Art. 7 – Monitoraggio, Valutazione e Funzioni di Controllo

L’importanza e la centralità della funzione del monitoraggio e della valutazione dell’attuazione del Piano di zona 2025/2027 viene assunta dalle Parti firmatarie del presente Accordo, come componente stessa del percorso progettuale;









Il monitoraggio e la valutazione, sia in itinere, che ex post, sono esercitate dall’Ambito Territoriale Sociale. La finalità esplicita di tali processi è di assicurare trasparenza e qualificazione al sistema dei servizi, attraverso un costante riorientamento delle politiche sociali, delle politiche socio sanitarie e della definizione della rete.











Le parti convengono di garantire la più ampia partecipazione e diffusione delle risultanze dei processi di monitoraggio e valutazione.

Art. 8 – Durata

Il presente Accordo ha durata corrispondente a quella del Piano di Zona. Ha quindi validità per il triennio 2025-2027 e la scadenza è fissata al 31.12.2027, salvo proroghe definite da Atti regionali. In caso di recesso di una delle parti firmatarie, sarà necessaria la notifica all’Ente capofila attraverso raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno solare (31/12) rientrante nella durata dell’accordo. L’accordo proseguirà tra le altre parti firmatarie.

I Sindaci dei Comuni dell'Ambito Valle Brembana:

Comune	Rappresentante	Qualifica	Firma
Algua	MARCO DI LUIGI	SINDACO	
Averara	EGIANO MAURO	SINDACO	
Biello	LUIGI MAZZUCOTELLI	SINDACO	
Bracca	ALDO VIGHETTI	SINDACO	
Branzi	ANGELO ROSSI	SINDACO	
Camerata Cornello	LOCATELLI ANDREA	SINDACO	
Carona	ALDO PERRONE	SINDACO	
Cassiglio	BORGOGNA FABRIZIO	SINDACO	
Cornalba	VISTAZZI CLAUDIO	SINDACO	
Costa Serina	DOLCI FAUSTO	SINDACO	
Cusio	ANDREA PALENI	SINDACO	
Dossena	FABRIZIO BONZI	Sindaco	
Foppolo	ALDO PEDRETTI	Sindaco	
Isola di Fondra	FORCAGNI CARLO	SINDACO	
Lenna	CALEGARI REMO	Sindaco	
Mezzoldo	SIVENDO STEFANIA	Sindaco	
Moio de' Calvi	ALESSANDRO BALESTRA	SINDACO	
Olmo al Brembo	ARMANDO GAGGIO	Sindaco	
Oltre il Colle	FEDRUCCIO GHIRARDELLI	SINDACO	
Ornica	QUARANTA ANTONIO	SINDACO	
Piazza Brembana	GORIASSO COSENZA	SINDACO	
Piazzatorre	BALMACHI VALENTE AMO	SINDACO	
Piazzolo	Laura Ariotti	SINDACO	

Roncobello	ILARIA ROVELLI	SINDACO	
San Giovanni Bianco	BONZI ENRICA	SINDACO	
San Pellegrino Terme	GALIZZI FRANCESCO	SINDACO	
Santa Brigida	MANUEL ROSSI	SINDACO	
Sedrina	STEFANO MICHELE	SINDACO	
Serina	LUIGI CANNATA	VICETISINDACO	
Taleggio	ARNOLDO GIANLUCA	SINDACO	
Ubiale Clanezzo	GOTTI ERASMO	SINDACO	
Val Brembilla	MARCELLO CARMINELLI	SINDACO	
Valleve	FAZZARINI GIANFRANCO SIBER	SINDACO	
Valnogra	MILANI ERIKA	SINDACO	
Valtorta	REGAZZONI ANTONIO	SINDACO	
Vedeseta	LOCATELLI LUCA	SINDACO	
Zogno	GIOVINAZZO ANISALBERGHI	SINDACO	

